

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ESTIVI

Addì, 05.06.2013

Tra

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige con sede in Bolzano, Via Lancia n. 8, rappresentata dal Presidente Josef Tschöll e dal vice Presidente Dott. Giuliano Righi

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

Asgb Commercio: rappresentata da Alexander Piras
Filcams Cgil/Agb: rappresentata da Maurizio Surian;
Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Dieter Mayr;
Uiltucs Uil/Sglk: rappresentata da Remigio Servadio;

si è stipulato il presente accordo provinciale:

Art. 1: Contratto a termine estivo


Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo **giugno – ottobre 2013** i datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Studi professionali – Confprofessioni, potranno stipulare contratti a termine estivi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dell'art. 8, D.L. n. 138/2011 e art. 53 bis CCNL Studi professionali, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino: istituti superiori, scuole professionali o corsi di studi universitari. Possono essere stipulati contratti a termine estivi con neo-diplomati che con l'inizio dell'anno accademico successivo intraprendono uno studio universitario.

Art. 2: Settore di inserimento

I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso scolastico da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso scolastico frequentato (liceo classico, liceo scientifico, magistrali, istituto per maestre d'asilo e simili) non sia rapportabile alle attività espletate negli Studi Professionali/impresе di servizi, il giovane sarà inserito in quei settori dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori. Lo Studio Professionale/il datore di lavoro richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata. La documentazione può essere presentata anche tramite autocertificazione.

Art. 3: Formazione

I datori di lavoro e gli Studi Professionali si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all'organizzazione dello studio professionale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.



Art. 4: Retribuzione

Durante il contratto a termine estivo il giovane percepirà la seguente retribuzione mensile:

- 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola;
- 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;
- 75% per chi ha frequentato gli anni successivi;
- 85% per chi frequenta corsi di studi universitari.

Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni contrattuali previste per il livello di inserimento dei dipendenti qualificati (livello – IV/S) con esclusione dei premi comunque incentivanti. Per quanto qui non previsto valgono le norme del CCNL di categoria.

Art. 5: Contratto di lavoro

Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.


I contratti a tempo determinato estivi vanno ripresentati ogni anno.

Art. 6: Validità e sfera di applicazione

Il presente accordo ha vigore per i soli datori di lavoro della provincia di Bolzano che applicano integralmente il CCNL Studi Professionali - Confprofessioni, e solamente per l'anno 2013 (periodo da giugno fino al 31.10.2013).

Letto, confermato e sottoscritto

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige




Filcams Cgil/Agb

Fisascat Sgb/Cisl

Uiltucs Uil/Sgk

Asgb Handel/Commercio



Fac-simile

ARBEITSVERTRAG - CONTRATTO DI LAVORO

G.D. Nr. 112/2008 Art. 40, Abs 2 – D.L. nr. 112/2008 art. 40, comma 2

Das Büro – lo studio _____

St. Nr.-Mwst. Nr. - C.F. - P. IVA _____

mit Sitz in - con sede a _____

Kollektivvertrag – CCNL Studi Professionali - Confprofessioni

und der/die Arbeitnehmer/in _____
ed il/la dipendente

Steuernummer Arbeitnehmer – codice fiscale dipendente _____

geb. am - nato/a il _____ in - a _____

wohnhaft in – residente _____ Straße – via _____

in der Tätigkeit als _____ Gruppe – livello _____
con la qualifica di

schließen diesen Vertrag, gültig vom _____ bis _____, ab.
stipulano questo contratto di lavoro con _____ al _____
decorrenza dal

Vertragsart: Zeitvertrag für die Sommermonate
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato estivo

1. PROBEZEIT - PERIODO DI PROVA

Die Probezeit beträgt _____ Tage.
La durata del periodo di prova é di _____ giorni.

2. VOLLZEITBESCHÄFTIGUNG

Arbeitszeit	Orario di Lavoro
Vormittag von _____ bis _____ Uhr	Mattina dalle _____ alle _____
Nachmittag von _____ bis _____ Uhr	Pomeriggio dalle _____ alle _____

**3. TEILZEITBESCHÄFTIGUNG - LEG.D. /D.LGS. NR. 276, ART. 46 VOM/DEL
10.09.2003 – A TEMPO PARZIALE**

Handwritten signatures and initials:
b f N - h

Handwritten signature:
Marian H

Arbeitszeit
 Vormittag von _____ bis _____ Uhr
 Nachmittag von _____ bis _____ Uhr

Orario di Lavoro
 Mattina dalle _____ alle _____
 Pomeriggio dalle _____ alle _____

Arbeitstage:
 Giornate di lavoro: _____
 (die betreffenden Wochentage angeben - segnare i giorni lavorativi)

4. ENTLOHNUNG – RETRIBUZIONE

- a) Grundlohn Paga base
- b) Absorbierbares Lohnelement Elemento assorbibile
- c) Sonstige Vergütungen Varie

Monatsbruttolohn Totale Lordo Mensile Euro

N. B.: Vom Bruttolohn werden die gesetzlich vorgeschriebenen Abzüge getätigt.
 Sulla retribuzione lorda mensile saranno effettuate le trattenute previste per legge.

5. ENTSCHEIDUNG FÜR DIE ZUWEISUNG DER ABFERTIGUNG

(Art. 8, Abs. 7, GV-Dekret v. 05.12.2005, Nr. 252 – art. 8, comma 7, decreto legislativo 05.12.2005, n. 252)

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Der/die Arbeitnehmer/in bestätigt, über die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten zur Zweckbestimmung der eigenen Abfertigung umfangreich informiert worden zu sein und erklärt hiermit ausdrücklich:

X dass die eigene Abfertigung nicht einer Zusatzrentenform zugewiesen, sondern weiterhin gemäß den Bestimmungen des Art. 2120 des ZGB geregelt wird.

dass die eigene Abfertigung in die folgende Zusatzrentenform eingezahlt wird: _____

Il/la dipendente, adeguatamente informato sulle possibili destinazioni del proprio trattamento di fine rapporto, dispone:

X che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del Codice Civile.

che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito alla seguente forma pensionistica complementare: _____

 der/die Arbeitnehmer/in – il/la dipendente

6. VERSCHIEDENES – VARIE

 der Arbeitgeber- il datore di lavoro

 der/die Arbeitnehmer/in - il/la dipendente

_____ il/den _____

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

7. ÜBERSTUNDEN - ORE STRAORDINARIE

Überstunden werden nur dann anerkannt, wenn dieselben vom Arbeitgeber ausdrücklich verlangt und bestätigt sowie vom Mitarbeiter gegengezeichnet werden.

Le ore straordinarie saranno riconosciute come tali soltanto se queste sono state espressamente richieste da parte del datore di lavoro e se sono controfirmate da parte del dipendente.

8. DOKUMENTE/BESTIMMUNGEN – DOCUMENTI/DISPOSIZIONI

Bei Dienstantritt hat der Arbeitnehmer folgende Dokumente und Daten zu übergeben: genaue Wohnadresse, Geburtsort und -datum, Steuernummer, Erklärung über zustehende Absetzbeträge IRPEF, Familienbogen für eventuelle Familienzulagen, Sanitätsausweis (für Büros, wo vom Gesetz vorgesehen). Die Personaldaten wurden mit Ihrem Einverständnis eingeholt und können auch an befugte Personen weitergegeben werden (GVD Nr. 196/03 und G. Nr. 12/79). Der Arbeitnehmer wurde über die Bestimmungen zur „Sicherheit am Arbeitsplatz“ (GVD Nr. 81/2008) sowie über die Brandschutzbestimmungen informiert.

Il dipendente si impegna a presentare immediatamente al datore di lavoro i seguenti documenti e dati: l'indirizzo esatto del luogo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, stato di famiglia per eventuali assegni familiari, libretto sanitario (negli studi in cui è previsto dalla legge). I dati personali rilevati con il suo consenso potranno essere trasmessi a persone autorizzate (D.Lgs. n. 196/03 e L. n. 12/79). Il dipendente è stato informato sulle disposizioni in materia di „Sicurezza al posto di lavoro“ (D.Lgs. n. 81/2008) e sulla normativa antincendio.

der Arbeitgeber- il datore di lavoro

der/die Arbeitnehmer/in - il/la dipendente

_____ il/den _____

